

# *Consiglio regionale della Toscana*

SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 10 GIUGNO 2025.

Presidenza del Vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Scaramelli.

Deliberazione 10 giugno 2025, n. 42:

Integrazione dell'allegato A della deliberazione del Consiglio regionale 11 marzo 1986, n. 95 (Determinazione dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua classificati pubblici da escludere, in tutto o in parte, dal vincolo paesaggistico per la loro irrilevanza a tali fini "legge 8 agosto 1985, n.431, art.1/quarter"; approvazione elenco regionale dei tratti esclusi) per la Gora di Palasaccio nel Comune di Prato.

## Il Consiglio regionale

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), di seguito Codice, e, in particolare, l'articolo 142 "Aree tutelate per legge" e l'articolo 143 "Piano paesaggistico";

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), e in particolare l'articolo 22 e seguenti;

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Visto il comma 3 dell'articolo 142 del Codice che, mutuando i contenuti della legge 8 agosto 1985, n. 431, stabilisce che le disposizioni di tutela non si applicano ai beni di cui all'articolo 142, comma 1, lettera c), del medesimo Codice "i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna" che la Regione abbia ritenuto, in tutto o in parte, irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero e dei quali il Ministero stesso può, con provvedimento motivato, confermare la rilevanza paesaggistica;

Visto l'"Accordo di copianificazione ai sensi dell'art.143, co.2 del D.Lgs.42/2004 e s.m.i. (art.15 L.241/1990 e s.m.i.) tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e la Regione Toscana per l'approvazione del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT)", sottoscritto in data 11 aprile 2015;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37 (Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale "PIT". Approvazione ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 "Norme per il governo del territorio");

Vista altresì la deliberazione del Consiglio regionale 11 marzo 1986, n. 95 (Determinazione dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua classificati pubblici da escludere, in tutto o in parte, dal vincolo paesaggistico per la loro irrilevanza a tali fini "legge 8 agosto 1985 n. 431, art. 1/quarter"; approvazione elenco regionale dei tratti esclusi) e il relativo allegato A (Elenco acque pubbliche tratti esclusi da vincolo L. 1497/39 "legge 8.8.1985 n. 431 – art. 1/quarter");

Visto che la sopracitata del.c.r. 95/1986 riporta in narrativa " (...) che tale determinazione relativa ai corsi d'acqua deve essere caratterizzata da ampi margini di flessibilità nel tempo (...) considerato quindi che potranno prevedersi nel tempo modificazioni in ampliamento o in riduzione dell'elenco di cui trattasi (...);

Visto l'Elaborato 7B (Ricognizione, delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione delle aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del Codice) del piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico (PIT-PPR) che al punto 4.2 conferma, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 142, comma 3, del Codice, le esclusioni dal vincolo dei fiumi, dei torrenti e dei corsi d'acqua di cui all'elenco approvato con del.c.r. 95/1986;

Visto inoltre che l'Elaborato 8B (Disciplina dei beni paesaggistici ai sensi degli artt. 134 e 157 del Codice) del medesimo PIT-PPR, al capo III "Aree tutelate per legge", articolo 5, comma 6, prevede che i comuni, sulla base dei criteri individuati dalla Regione procedono alla ricognizione dei beni di cui all'articolo 142, comma 1, lettera c), del Codice in tutto o in parte irrilevanti ai fini paesaggistici e sottopongono la relativa proposta alla Regione stessa che integra l'elenco di cui alla del.c.r. 95/1986 e comunica l'integrazione al Ministero;

Considerato che l'allegato A all'Elaborato 8B del PIT-PPR - Cartografia ricognitiva su CTR in scala 1:10.000 delle aree tutelate per legge ex art.142 del Codice con riferimento all'Elaborato A3 > shapefile 1:10.000 dei I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. (art.142. c.1, lett. c, Codice) tiene conto delle esclusioni dal vincolo dei fiumi, dei torrenti e dei corsi d'acqua di cui all'elenco approvato con del.c.r. 95/1986;

Considerato che il Comune di Prato, nell'ambito della procedura di conformazione del piano strutturale ai sensi dell'articolo 21 della disciplina di piano del PIT-PPR, ha presentato la proposta di irrilevanza ai fini paesaggistici ai sensi dell'articolo 142, comma 3, del Codice per la Gora di Palasaccio (n. d'ordine 104 sexies, Elenco delle acque pubbliche FI - R.D. 3 dicembre 1922, GU n.81 del 07/04/1925) per il tratto compreso tra le mura cittadine e l'edicola votiva in località "Madonna del Guanto", rappresentato nella tavola del piano strutturale ST\_VI\_1 – Beni culturali, paesaggistici e rischio archeologico e nel correlato dato territoriale, come da verbali agli atti;

Considerato che la Gora, nel tratto interessato dalla proposta di irrilevanza paesaggistica, risulta tombata dalle mura cittadine fino alla Declassata già negli anni '60 e, dalla fine degli anni '70, con la realizzazione dell'impianto di depurazione di Baciacavallo, diventa parte del sistema fognario cittadino, viene tombata in larga parte e deviata nel tratto a lato del depuratore, perdendo la sua valenza paesaggistica;

Dato atto che l'inclusione nel sistema fognario cittadino, il tombamento e la deviazione del corso d'acqua sono antecedenti all'entrata in vigore del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;

Considerato che nella seduta del 13 maggio 2024 della Conferenza paesaggistica per il piano strutturale del Comune di Prato ai sensi dell'articolo 21 della disciplina di piano del PIT-PPR, a seguito di specifica valutazione della proposta formulata dal Comune, come da verbali agli atti, la Regione Toscana-Settore Tutela, Riqualficazione e Valorizzazione del Paesaggio e il Ministero della Cultura-Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le Province di Prato e Pistoia hanno concordato sull'irrilevanza paesaggistica di cui all'articolo 142, comma 3, del Codice per la Gora di Palasaccio relativamente al tratto sopra descritto e hanno altresì ritenuto che la Regione può procedere ai sensi dell'articolo 5, comma 6, dell'Elaborato 8B del PIT-PPR, specificando che il vincolo continua ad operare fino all'efficacia della deliberazione del Consiglio regionale che ne sancisce l'esclusione;

Considerato altresì che nella seduta della Conferenza paesaggistica sopra richiamata la Regione Toscana – Settore Tutela, Riqualficazione e Valorizzazione del Paesaggio e il Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le Province di Prato e Pistoia, hanno validato congiuntamente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, dell'Elaborato 8B del PIT-PPR la diversa rappresentazione rispetto al PIT-PPR delle aree tutelate per legge di cui all'articolo 142, comma 1, lettera c), del Codice, come riportata nella tavola ST\_VI\_1 – Beni culturali, paesaggistici e rischio archeologico e nel correlato dato territoriale, contenente anche la proposta di irrilevanza paesaggistica per la Gora di Palasaccio;

Dato atto che il piano strutturale del Comune di Prato, approvato con deliberazione del Consiglio comunale 25 luglio 2024, n. 59, è stato valutato conforme al PIT-PPR secondo il congiunto parere di Regione Toscana e Ministero della Cultura – Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le Province di Prato e Pistoia, nella seduta di Conferenza paesaggistica del 20 settembre 2024, come da verbali agli atti;

Dato atto altresì che nell'ambito della seduta del 18 novembre 2024 del Comitato tecnico paritetico di cui all'articolo 5 del "Disciplinare attuativo di quanto previsto all'art.3 dell'Accordo di Copianificazione tra il Ministero della Cultura e la Regione Toscana per la revisione, integrazione e aggiornamento congiunto del Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico (PIT-PPR)", approvato in schema con deliberazione della Giunta regionale 24 ottobre 2022, n. 1185, le parti hanno confermato quanto espresso nella richiamata Conferenza paesaggistica per il piano strutturale del Comune di Prato nella seduta del 13 maggio 2024;

Vista la proposta di deliberazione al Consiglio regionale 26 maggio 2025, n. 30, con la quale la Giunta regionale propone l'integrazione dell'allegato A della del.c.r. 95/1986, contenente l'elenco regionale dei tratti esclusi dal vincolo paesaggistico, per la Gora di Palasaccio nel Comune di Prato secondo i seguenti riferimenti che ne determinano il parziale svincolo per irrilevanza ai fini paesaggistici ai sensi dell'articolo 142, comma 3 del Codice, come identificato nell'allegato 1a) alla proposta di deliberazione al Consiglio regionale:

- Provincia: Prato
- N elenco/ordine: 104 - 6
- Denominazione elenco: Gorellina o Parasaccio
- Denominazione cartog. CTR: Gora del Palasaccio

- Limite svincolo a valle: edicola votiva lungo via Roma in località Madonna del Guanto
- Limite svincolo a monte: mura cittadine dell'abitato di Prato
- Tipo svincolo: Parziale

Considerato che l'integrazione dell'allegato A della del.c.r. 95/1986 per la Gora di Palasaccio nel Comune di Prato aggiorna la ricognizione delle aree di cui all'articolo 142, comma 1, lettera c), del Codice ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera c) del medesimo Codice;

Ritenuto quindi opportuno procedere, secondo le considerazioni sopra espresse, con l'integrazione dell'allegato A della deliberazione del C.R. 95/1986, contenente l'elenco regionale dei tratti esclusi dal vincolo paesaggistico, per la Gora di Palasaccio nel Comune di Prato;

#### Delibera

1. di approvare, a norma dell'articolo 142, comma 3, del Codice e dell'articolo 5, comma 6, dell'Elaborato 8B del PIT-PPR, l'integrazione dell'allegato A della deliberazione del Consiglio regionale 95/1986, contenente l'elenco dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua classificati pubblici da escludere, in tutto o in parte, dal vincolo paesaggistico per la loro irrilevanza a tali fini, per la Gora di Palasaccio nel Comune di Prato secondo i seguenti riferimenti che ne determinano il parziale svincolo per irrilevanza ai fini paesaggistici, come identificato nell'allegato 1a) alla presente deliberazione:

- Provincia: Prato
- N elenco/ordine: 104 - 6
- Denominazione elenco: Gorellina o Parasaccio
- Denominazione cartog. CTR: Gora del Palasaccio
- Limite svincolo a valle: edicola votiva lungo via Roma in località Madonna del Guanto
- Limite svincolo a monte: mura cittadine dell'abitato di Prato
- Tipo svincolo: Parziale

2. di dare mandato agli uffici della Giunta regionale di provvedere alla comunicazione dell'integrazione di cui al punto 1 al Ministero competente ai sensi del medesimo articolo 142, comma 3 del Codice, nonché al Comune di Prato per i necessari aggiornamenti dei quadri conoscitivi degli strumenti urbanistici comunali.

*Il presente atto è pubblicato integralmente, compreso l'allegato 1a) sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.*

Il Consiglio regionale approva  
con la maggioranza prevista dall'articolo 26 dello Statuto.

IL PRESIDENTE  
Stefano Scaramelli